



COMUNE DI BETTONA

PROVINCIA DI PERUGIA

Piazza Cavour n° 14 - 06084 Bettona (Perugia)

Area Economico-Finanziaria

SETTORE TRIBUTI



Regolamento per la disciplina della Tassa Rifiuti (TARI)

Approvato con Delibera Consiglio comunale n. 31 del 28/09/2020.

Tassa sui Rifiuti (TARI)

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la Tassa sui Rifiuti (TARI) nel Comune di Bettona, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, in attuazione dell'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 e s.m.i.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nell'art. 1 della Legge n. 147/2013 e s.m.i., al DPR 27/04/1999, n. 158 e s.m.i., al regolamento per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti adottato da questo Ente, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.

Art. 2

CARATTERISTICHE DEL TRIBUTO

1. La TARI ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo unico della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014).

2. La TARI è corrisposta in base a tariffa, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

3. Le tariffe, a copertura integrale dei costi del servizio di igiene urbana, sono determinate sulla base del c.d. 'metodo normalizzato' di cui al D.P.R. n. 158/1999 richiamato dall'art. 1, comma 651, della Legge n. 147/2013, in conformità del Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

4. Le tariffe sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro il termine, fissato da norme statali, per l'approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, con effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata adozione della deliberazione entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatto salvo quanto previsto dall'art. 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3

PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

3. Il cambio di residenza anagrafica non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione al pagamento della Tassa, essendo a tal fine necessario presentare apposita denuncia di variazione.

Art. 4

SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati i locali e le aree utilizzabili a qualunque scopo li renda idonei ad accogliere attività che anche solo potenzialmente generano produzione di rifiuti, indipendentemente che gli stessi siano o meno di fatto utilizzati.

2. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. bis Si considera in ogni caso soggetto tenuto al pagamento del tributo:

a) per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale o i componenti del nucleo familiare o altri detentori o il proprietario dell'immobile.

b) per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci o il proprietario dell'immobile.

2. ter Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai detentori delle medesime.

2. quater L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. E' fatto salvo il diverso accordo tra le parti, in forza del quale può comunque iscriversi a ruolo l'utilizzatore, che accetta la co-obbligazione.

4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori.

Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

5. Le strutture ricettive a gestione non imprenditoriale (Bed & Breakfast, affittacamere) sono assimilate all'utenza domestica. Per le predette categorie i componenti del nucleo familiare sono calcolati con riferimento alla somma dei componenti il nucleo anagrafico e della potenzialità ricettiva, nel massimo di 6 componenti. I dati relativi al periodo di attività e alla potenzialità ricettiva sono dedotti dalla segnalazione certificata di inizio di attività.

6. Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, limitatamente alle superfici a tal fine utilizzate si applica la tariffa vigente per l'attività stessa, che viene a costituire un'utenza aggiuntiva. Qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività economica o professionale da quella dedicata all'uso domestico si applica la tariffa delle utenze non domestiche ad una superficie convenzionale pari al 30% del totale.

Art. 5

LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

2. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di utenze di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogniqualvolta è ufficialmente assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.

3. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte occupate o detenute, a qualsiasi uso adibite, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati riferibili alle utenze non domestiche.

Art. 6

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione della TARI i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:

a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati, quali ad esempio:

Utenze domestiche

- locali privi di utenze attive di servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) e non arredati;
- locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;

Utenze non domestiche

- locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'art. 8 comma 2 del presente regolamento;

In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuto speciale in via esclusiva, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati al processo produttivo dell'attività svolta.

Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o

lo stoccaggio di materie prime o di prodotti finiti utilizzati o derivanti dal processo produttivo. Restano pertanto assoggettati al tributo quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non derivanti dal processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui gli stessi sono collegati o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.

- centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - i locali e le aree riservati al solo esercizio di attività sportiva, essendo soggetti alla tariffa i locali, i vani accessori e le aree scoperte destinati ad usi diversi dall'attività sportiva, come ad esempio locali ed aree adibiti a spogliatoi, servizi, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate, aree di sosta, di accesso e simili;
 - i locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- b) aree scoperte pertinenti o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.

2. Le circostanze sopraelencate comportano la non assoggettabilità al tributo a condizione che siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 7

PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Categoria di attività % di abbattimento della superficie:

- Parrucchiere, estetista, solarium 20%;
- Falegnami e restauratori 40%;
- Autofficina, elettrauto, gommista 50%;
- Lavorazione del ferro e di altri metalli 50%;
- Lavorazione di materiali lapidei 40%;
- Stamperie - Tipografie, incisioni tipografiche, serigrafie 60%;
- Fabbricazione prodotti chimici, fibre sintetiche e artificiali 60%;
- Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche 50%;
- Fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici ed elettronici 50%;
- Centri e/o ambulatori medici, dentistici, odontoiatrici, radiologici, veterinari, laboratori di analisi 50%;
- Lavanderie, tintorie 50%;
- Macellerie, pescherie 20%;
- Altre industrie manifatturiere 40%.

Per le attività non considerate nell'elenco di cui sopra, sempre che ricorrano le condizioni come sopra indicate, si farà riferimento a criteri di analogia.

3. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilati nella dichiarazione TARI ed a

fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti (a titolo di esempio contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). In caso di mancata indicazione in denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 2 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

4. Per poter beneficiare della riduzione nelle successive annualità il contribuente deve comunicare entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate, le fatture relative al conferimento congrue riguardo i quantitativi e la tipologia di rifiuti speciali conferiti e l'attestazione del pagamento delle stesse.

Art. 8

TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa della TARI è determinata sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

Art. 9

DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 è determinata, per i locali, considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali, escludendo i balconi, le terrazze e le verande aperte. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,50 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale.

La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 10

ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31/12/2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla Legge 28/02/2008, n. 31.

Art. 11

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO

1. Le tariffe del tributo, commisurate ad anno solare, sono determinate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione.

2. Le tariffe sono determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, come disposto al successivo articolo 12.

3. Le tariffe sono determinate ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, relativi alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto di discarica.

4. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche, quest'ultime a loro volta suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).

6. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999:

a. la determinazione delle tariffe del tributo deve garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, anche in relazione al piano finanziario degli

interventi relativi al servizio e tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito e del tasso di inflazione programmato e deve rispettare l'equivalenza di cui al punto 1 dell'allegato 1 al D.P.R. 158/99;

b. la quota fissa e quella variabile delle tariffe del tributo per le utenze domestiche e per quelle non domestiche vengono determinate in base a quanto stabilito dagli allegati 1 e 2 al DPR 158/1999.

7. In virtù delle norme del D.P.R. 158/1999, il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce altresì:

a. la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato;

b. i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd previsti dall'allegato 1 al D.P.R. 158/99.

Art. 12

PIANO FINANZIARIO

1. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani è redatto annualmente dal soggetto che gestisce il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. dai soggetti gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, validato dall'Ente Territorialmente Competente e approvato dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente sulla base del Metodo Tariffario (MTR) di cui alla Deliberazione ARERA 443/2019/R/Rif.

2. Il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia sulla base del MTR.

3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati utili alla redazione del piano finanziario, sono tenuti a fornire tempestivamente ogni informazione richiesta al soggetto di cui al comma 1.

Art. 13

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa, come riportato nell'allegato 1 del presente regolamento.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. In ogni caso si considera prevalente l'attività effettivamente svolta.

3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.

4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, può essere diversificata se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.).

Art. 14

DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa della TARI per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999.

2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione della tariffa, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali al 1° gennaio dell'anno di competenza della tariffazione. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i 60 giorni. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 25, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa. Nel caso in cui un coabitante lasci l'immobile senza aprire personalmente il procedimento di cancellazione anagrafica, il titolare dell'utenza TARI potrà chiederne la sottrazione dal numero dei componenti rilevanti, previa richiesta di apertura del procedimento di cancellazione anagrafica.

3. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non vengono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:

- a. anziano collocato in casa di riposo;
- b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi;
- c. detenuti in istituti di pena.

L'esclusione è riconosciuta, purché dichiarata entro 60 giorni, dal giorno effettivo in cui è decorso, se opportunamente dimostrato e documentato il ricovero presso la casa di cura o di riposo, la detenzione in istituti di pena o la domiciliazione fuori Comune per motivi di studio o di lavoro, sulla base di dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, nella quale deve obbligatoriamente essere indicato il domicilio del componente per il quale si chiede l'esclusione dal nucleo abitativo. Nel caso in cui tale riduzione sia riferita al titolare dell'utenza, nonché unico occupante, verrà decurtata per intero la quota variabile della tariffa.

4. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione da parte di soggetti residenti, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito sulla base del nucleo anagrafico di residenza o in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi del DPR 445/2000, se residente fuori comune. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione, salvo prova contraria, il numero degli occupanti viene stabilito in un numero pari a 2.

Ai fini dell'applicazione della TARI per un ente o società, iscritto a ruolo per un'utenza domestica che non costituisce residenza degli occupanti, il calcolo della tariffa si basa su un nucleo familiare di 2 unità.

Art. 15

OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno di occupazione, detenzione o possesso dell'immobile od area.

2. L'obbligazione tributaria cessa il giorno successivo in cui termina l'occupazione, la detenzione o il possesso, a condizione che il contribuente presenti la dichiarazione di cessata occupazione nel termine indicato dal presente regolamento.

Art. 16

ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati.

Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati.

2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita, purché di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 40% se la distanza dal più vicino punto di raccolta ubicato nella zona perimetrata o di fatto servita è superiore a 1.000 metri lineari, calcolati su strada carrozzabile.

3. La riduzione di cui al presente articolo deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo art. 21 e viene meno a decorrere dall'anno successivo a quello di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17

INCENTIVI ECONOMICI PER CONFERIMENTO DI RIFIUTI IN FORMA DIFFERENZIATA PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

1. Ai contribuenti TARI, con utenza nella categoria "domestica", che conferiscono in quantità significative rifiuti in forma differenziata presso il Centro di raccolta comunale viene riconosciuto un incentivo sotto forma di riduzione della TARI fino a concorrenza della stessa.

2. L'incentivo viene calcolato annualmente ed a consuntivo, con compensazione con il tributo TARI dovuto per l'anno successivo al conferimento. Per i soggetti di recente cancellazione dal ruolo TARI, per il solo primo anno successivo alla cessazione della relativa utenza, l'incentivo verrà corrisposto mediante pagamento in forma diretta.

3. Per poter usufruire dell'incentivo a ciascun soggetto passivo viene consegnata un'apposita tessera magnetica personale denominata "ECOCARD", da utilizzare per la registrazione delle pesature in sede di conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta comunale.

4. La quantità di rifiuti conferita sulla base della quale è quantificato l'incentivo viene certificata per ciascun soggetto dalla società che gestisce il servizio entro il mese di Gennaio successivo all'anno di riferimento.

5. Ai soggetti che nell'anno di riferimento non avranno raggiunto il minimo previsto di rifiuti conferiti per ottenere l'incentivo, non verrà riconosciuto nessuno sconto.

6. Non è previsto il cumulo della pesatura per conferimenti avvenuti in anni solari diversi.

Art. 18

RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi della lettera d) comma 659, dell'art. 1, legge n. 147/2013, la TARI è ridotta nelle seguenti ipotesi:

1.a) abitazioni occupate esclusivamente da soggetti residenti all'estero ed iscritti all'AIRE del Comune per più di sei mesi all'anno - riduzione del 30%

1. b) Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero 30%

2. Le riduzioni sopra indicate, non sono cumulabili, competono a richiesta dell'interessato e decorrono dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso o di variazione, nel qual caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 19

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della legge 27.12.2013, n. 147, sono esenti dalla TARI:

a) I locali utilizzati per l'esercizio del culto, i locali per i quali il Comune è tenuto a sostenere le spese di funzionamento, le Biblioteche pubbliche, le Caserme militari, i Monasteri ed i Conventi, i locali di proprietà di enti pubblici territoriali adibiti a centri sociali.

b) Le utenze domestiche di persone che si trovano in particolari condizioni di disagio sociali, che ricevono assistenza continuativa da parte del Comune. Tali situazioni dovranno essere certificate dal Servizio di Assistenza Sociale del Comune.

Art. 20

TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.

2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.

3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.

4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.

6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità ed i termini previsti per la tassa per l'occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche o del relativo canone.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.

8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi del tributo, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92.

2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.

2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti/detentori o possessori.

3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, entro 60 giorni dall'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso. La dichiarazione può essere consegnata o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, allegando fotocopia del documento d'identità, o PEC. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax o PEC.

4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 60 giorni dal verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.

Art. 23

PAGAMENTO

1. La TARI è versata mediante F24.

2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto distintamente per la componente rifiuti ed il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze.

3. Il pagamento degli importi può essere effettuato in rate o in unica soluzione alle scadenze stabilite dal Comune.

Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore.

4. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

5. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/92 riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni.

Art. 24

RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione attraverso presentazione di istanza scritta contenente almeno i seguenti elementi:

a) generalità e codice fiscale del contribuente;

b) credito di imposta maturato per il quale è richiesto il rimborso;

c) l'elencazione degli importi da rimborsare distinti per anno d'imposta, qualora il rimborso riguardi più anni;

d) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso o la compensazione delle quote versate in eccedenza.

2. Il rimborso viene effettuato entro 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

3. Il contribuente può chiedere la compensazione dell'importo versato e non dovuto con gli importi dovuti a titolo di TARI per annualità diverse rispetto a quella per la quale la compensazione è richiesta. La compensazione deve essere richiesta entro il termine di cui al comma 1 del presente

articolo e, se accolta dall'ufficio competente, sarà comunicata al contribuente entro il termine di cui al comma 2.

4. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni antecedenti la scadenza del versamento del tributo che intende compensare, una istanza contenente almeno i seguenti elementi:

- a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) credito di imposta maturato;
 - c) il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - d) l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare a compensazione distinte per anno d'imposta;
 - e) la dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza, oppure l'indicazione della domanda di rimborso già presentata.
5. Non si dà luogo a rimborsi e compensazioni di importi uguali o inferiori ad Euro 12,00 (dodici).

Art. 25

IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto sia inferiore ad euro 12,00 (dodici).

2. Non sono eseguiti rimborsi di importo annuale dovuto inferiore al medesimo limite di cui sopra.

Art. 26

VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia presentata dai contribuenti, e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato dal Sindaco, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate e dall'Agenzia del Territorio.

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere all'ufficio tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi (anche tramite consultazione degli archivi informatici):

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi di in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.

4. Gli eventuali avvisi di accertamento verranno emessi in unica soluzione, con indicazione della relativa scadenza di pagamento.

5. In particolare in caso di mancato o insufficiente versamento di una o più delle rate stabilite dal presente regolamento entro la scadenza dei termini fissati, il Comune provvederà a notificare al

contribuente anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento un avviso di liquidazione con addebito delle spese di spedizione. Nel caso di mancato o insufficiente pagamento dell'avviso di liquidazione entro la scadenza dei termini, il Comune provvederà a notificare al contribuente avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento e avvierà, nel caso di mancato pagamento dell'avviso entro i termini di legge, le procedure coattive previste dalla normativa vigente.

Art. 27

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui Rifiuti l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 218/1997.

Art. 28

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 792, lettera b) della L. 160/2019, gli atti di cui all'art. 19 del presente Regolamento acquistano efficacia di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto, senza che essi siano preceduti dalla notifica della cartella di pagamento e dell'ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme dovute viene affidata al soggetto che effettua la riscossione coattiva.

Art. 29

CONTENZIOSO

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 30

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Art. 31

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni generali previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.